

COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE N. 5684/2017- PRES. CARRIERO – REL. SANTAGATA

Conto corrente bancario – recesso – inefficacia – commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) – illegittimità - infondatezza (cod. civ., art. 1373; d. lgs. n. 386/1993, art. 126 septies)

FATTO

Il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa dall'intermediario resistente nell'ottobre 2012, lamenta che quest'ultimo, nel dicembre 2015, avrebbe arbitrariamente revocato la carta di credito di cui era titolare, a causa di taluni scoperti verificatisi sul conto corrente: scoperti che, nella ricostruzione fornita dall'istante, non si sarebbero verificati ove la banca avesse applicato correttamente la commissione di istruttoria veloce. L'istante si duole, inoltre, di non aver ricevuto alcun avviso relativo alla revoca della carta.

Con particolare riguardo all'applicazione della C.I.V., il ricorrente, in via esemplificativa, fa presente che la commissione sarebbe stata applicata per ben 4 volte nel trimestre marzo/giugno 2014 in presenza di un saldo negativo di euro 363,73 alimentato anche dall'addebito di euro 0,85 per recupero spese di invio estratto conto; inoltre, nel trimestre giugno/settembre 2014, la commissione sarebbe stata applicata per ben 2 volte, ogni volta per l'importo di euro 55,00 in presenza di uno scoperto di soli euro 56,00; onde, la CIV sarebbe stata applicata 3 volte nel trimestre settembre/dicembre 2015 anche a causa dell'addebito di competenze bancarie. In ogni caso, gli scoperti sarebbero stati di entità esigua e aventi una breve durata, con importi inferiori ai 500 euro e con durata inferiore ai 7 giorni; inoltre, il ricorrente fa presente che gli sconfinamenti sembravano tollerati dalla filiale, circostanza che avrebbe generato un affidamento nel ricorrente nella correttezza del suo operato.

Il ricorrente lamenta altresì il danno subito a causa del comportamento negligente e omissivo della banca, in particolare alla propria immagine personale e professionale (esercitando la professione di avvocato) dal momento che si era visto rifiutare diversi pagamenti effettuati con la carta di credito.

Tutto ciò premesso, l'istante, riscontrato negativamente il reclamo, si è rivolto all'Arbitro affinché: 1) accerti la nullità della revoca della carta di credito in quanto illegittima e arbitraria; 2) condanni parte resistente al risarcimento del danno subito, in particolare alla propria immagine, a causa della revoca della carta e della sua mancata comunicazione, danno quantificato in euro 5.000,00 per ogni tentativo di utilizzo della carta non andato a buon fine a causa della revoca della carta; 3) ordini alla banca di segnalare nei "*sistemi di informazione creditizia sia pubblici che privati*", la carta come "*restituita e non revocata*"; 4) dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente e condanni la resistente alla restituzione di tutte le somme addebitate a titolo di C.I.V., interessi e spese per l'intero importo di euro 1.881,65; in particolare, la restituzione di tutte le somme addebitate a titolo di C.I.V. comprensive degli interessi per un importo pari a euro 1.675,85.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario resistente ha chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'irricevibilità del ricorso per la mancanza di un atto che abbia natura di reclamo – in quanto le note trasmesse dal ricorrente non avrebbero chiara e certa natura di reclamo – e per il carattere consulenziale della domanda relativa all'applicazione della commissione di istruttoria veloce.

In subordine, l'intermediario ha chiesto poi il rigetto del ricorso in quanto infondato, eccependo:

1) la legittimità del recesso, in quanto dovuto ai "*continui sconfinamenti*" risultanti anche dagli estratti conto prodotti dal ricorrente. Inoltre, da una supposta tolleranza degli sconfinamenti da parte della filiale, non poteva comunque dedursi l'esistenza di un "fido di fatto" a favore del cliente. Parte resistente evidenzia, inoltre, che i richiami della filiale al ripianamento degli scoperti di conto, sarebbero stati "*continui e costanti*", ma puntualmente

disattesi dal ricorrente;

2) quanto alla comunicazione del recesso, la banca afferma che la filiale avrebbe contattato il cliente per informarlo che non c'era disponibilità sul conto (non affidato), prospettandogli anche l'eventualità di un blocco della carta ma ricevendo, come risposta, la richiesta di attendere futuri pagamenti tramite bonifico. La carta, quindi, sarebbe stata automaticamente bloccata a causa degli scoperti sul conto corrente rilevati da una procedura presente sul sistema informatico e gestita a livello accentrato (senza possibilità di intervento della filiale);

3) quanto alla doglianza relativa ad eventuali segnalazioni, che nessuna segnalazione sarebbe stata effettuata in CAI e SIC;

4) quanto alla C.I.V., che l'applicazione di tale commissione è stata effettuata regolarmente, in linea con quanto previsto dal documento di sintesi vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto e dalla successiva modifica delle condizioni economiche, regolarmente comunicata al cliente; inoltre, evidenzia che il ricorrente non avrebbe provato l'erronea applicazione della CIV né tale attività peritale potrebbe essere demandata all'Arbitro.

5) quanto, infine, al danno lamentato dal ricorrente, eccepisce la mancanza di elementi probatori.

DIRITTO

Il Collegio deve affrontare preliminarmente le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.

L'eccezione di assenza del preventivo reclamo è infondata, in quanto il ricorrente ha presentato più note di reclamo alla banca resistente dalle quali risulta una contestazione sulla legittimità del comportamento dell'intermediario, con riguardo sia alla revoca della carta di credito, sia all'applicazione della C.I.V.; in particolare: la nota del 21/12/2015 ha per oggetto la legittimità del recesso della banca e successiva nota di reclamo verte sulla contestazione della commissione di istruttoria veloce. Possono pertanto reputarsi rispettate le disposizioni ABF che prevedono i requisiti dell'atto di reclamo (sez. I par. 3 Disposizioni ABF: *"reclamo", "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"*).

Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla correttezza del calcolo della C.I.V. che, a dire di parte resistente spetterebbe al ricorrente e non potrebbe essere rimandato a codesto Arbitro. Al riguardo, questo Collegio ritiene di confermare l'orientamento assunto con riguardo a fattispecie analoghe, nelle quali si è comunque decisa nel merito la controversia eventualmente condannando l'intermediario a ricalcolare la CIV medesima. Venendo quindi al merito del ricorso, le due questioni sottoposte all'attenzione del Collegio sono: la legittimità del recesso della banca dal rapporto relativo ad una carta di credito e l'applicazione della commissione di istruttoria veloce sul conto corrente non affidato. Prendendo le mosse dalla prima di esse, il Collegio deve anzitutto ricordare che l'esercizio del diritto di recesso da rapporti negoziali di durata è sempre consentito a norma dell'art. 1373 cod. civ. In considerazione dei più generali principi di tutela del contraente debole, il disposto dell'art. 126-septies, 2° comma, Tub (inserito dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11) ha inteso riconoscere un termine minimo per l'esercizio di questo diritto in relazione ai contratti relativi ai servizi di pagamento; la norma speciale dispone infatti che *"Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia"*.

A livello convenzionale, il contratto di conto corrente versato in atti prevede inoltre, all'art. 18 delle condizioni generali del finanziamento, che la banca comunichi per iscritto al correntista il proprio recesso dal rapporto e tale disposizione risulta richiamata dall'art. 30 per gli strumenti di pagamento.

Ora, nel caso di specie, la banca afferma – in sede di controdeduzioni – che la propria

filiale avrebbe contattato il cliente per informarlo che non c'era disponibilità sul conto, prospettandogli anche l'eventualità di un blocco della carta; tuttavia, parte resistente non dichiara, né prova di aver comunicato per iscritto, la revoca della carta di credito. Se ne deduce che il recesso è stato esercitato dall'intermediario convenuto in palese violazione delle norme di legge e contrattuali, sicché questo Collegio ne dichiara l'inefficacia.

Ciò nonostante, ferma l'illegittimità del comportamento dell'intermediario resistente e l'inefficacia del recesso, questo Collegio non ritiene di accogliere la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, poiché quest'ultimo non produce alcuna evidenza del danno (alla propria immagine e/o reputazione) asseritamente subito a causa della mancata comunicazione della revoca della carta; ed anzi non fornisce prova neppure dei menzionati tentativi di pagamento con la carta non andati a buon fine.

Neppure può accogliersi la richiesta del ricorrente di ordinare alla banca di segnalare nei "sistemi di informazione creditizia sia pubblici che privati" la carta come "restituita e non revocata", in quanto l'istante non ha prodotto alcuna evidenza di segnalazione effettuata in CAI e/o in SIC.

Discorso più articolato meritano, invece, le doglianze dell'istante relative alla presunta applicazione della commissione di istruttoria veloce per scoperti esigui e di breve durata. A tal riguardo, il Collegio deve rammentare che l'art. 4, 6° comma, della Delibera CICR 30-6-2012, n. 644, dispone che la commissione di istruttoria veloce "non è dovuta quando: a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi".

Ciò posto, dall'esame degli estratti conto agli atti, risulta che la commissione è stata applicata per 32 volte in due anni e per un importo totale di euro 1.598,40, ed in particolare: 2 volte nel I trimestre 2013 (per un tot. euro 90,00: quindi euro 45,00 per ogni scoperto); 4 volte nel II trimestre 2013 (per un tot. euro 180,00: quindi euro 45,00 per ogni scoperto); 3 volte nel III trimestre 2013 (per un tot. euro 135,00: quindi euro 45,00 per ogni scoperto); 3 volte nel IV trimestre 2013 (per un tot. euro 135,00: quindi euro 45,00 per ogni scoperto); 3 volte nel I trimestre 2014 (per un tot. euro 155,00: quindi euro 51,60 per ogni scoperto); 3 volte nel II trimestre 2014 (per un tot. euro 165,00: quindi euro 55,00 per ogni scoperto); 2 volte nel III trimestre 2014 (per un tot. euro 110,00: quindi euro 55,00 per ogni scoperto); 1 volta nel IV trimestre 2014 (per un tot. euro 55,00: quindi euro 55,00 per ogni scoperto); 3 volte nel I trimestre 2015 (per un tot. di euro 165,00: quindi euro 55,00 per ogni scoperto); 3 volte nel II trimestre 2015 (per un tot. di euro 133,40: quindi euro 44,40 per ogni scoperto); 2 volte nel III trimestre 2015 (per un tot. di euro 110,00: quindi euro 55,00 per ogni scoperto); 3 volte nel IV trimestre 2015 (per un tot. di euro 165,00: quindi euro 55,00 per ogni scoperto).

Orbene, da tali evidenze, non risultano applicazioni della CIV in violazione delle condizioni previste dalla Delibera CICR, ossia in ragione dell'esiguità degli importi e della durata degli sconfinamenti. Infatti, la commissione non risulta essere stata applicata ad uno scoperto di soli euro 0,59, né di soli euro 56,00, come ingiustamente lamentato dal ricorrente, né tanto meno le risultanze in atti denotano casi in cui è stata applicata a scoperti di importo inferiore ai 500 euro e con durata inferiore ai 7 giorni.

In ragione di quanto precede, il Collegio deve perciò respingere la domanda del ricorrente di nullità del conto corrente bancario e di conseguente restituzione delle somme addebitate a titolo di CIV.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'inefficacia del recesso dal rapporto nei sensi di cui in motivazione (...omissis...)